



Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Direttore Generale

n. 7/2012 del registro delle Determine

OGGETTO: Adozione del Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia dell' A.RE.M., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.


L'anno 2012, giorno 18 del mese di luglio in Bari, nella sede dell'Agenzia, Il Direttore Generale dell' A.RE.M. Ing. Antonio Marra:

- VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (A.RE.M.);
- VISTO il regolamento dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
- VISTO il modello organizzativo dell'A.RE.M., approvato con D.G.R. n.1825/2006;
- VISTO il Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di attuazione;
- VISTA la D.G.R. n. 1390 del 10.07.2012;
- VISTA la Nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia prot.AOO_021 11/07/2012_0008345 acquisita al protocollo dell'A.RE.M. al n. 636 del 12.07.2012;

DETERMINA

1. di adottare il Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, con riferimento all'acquisizione di beni, di servizi e di lavori da parte dell'A.RE.M., allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con successivo e separato provvedimento, da adottare in tempo utile perché tutte le procedure siano effettuate nel rispetto del Regolamento di cui al precedente punto 1. a partire dal 1 settembre 2012, per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi in economia e a partire dal 1 gennaio 2013, per quanto riguarda l'esecuzione di lavori in economia, saranno definite:
 - le strutture dell'A.RE.M. cui delegare gli acquisti in economia con i relativi limiti di importo;
 - le procedure interne per assicurare la programmazione annuale degli acquisti in economia da parte dell'A.RE.M.;

3. di disporre, già in fase di prima ed immediata attuazione degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1390/2012, di istituire all'interno dell'assetto organizzativo dell'A.RE.M. la struttura "Amministrazione, Budget e Contabilità" prevista nel modello organizzativo e pianta organica approvati con D.G.R. n.1825/2006, cui affidare gli adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1390/2012 ed il rispetto delle procedure contenute nel Regolamento adottato con il presente atto;
4. di attribuire alla Dott.ssa Concetta Larocca, dipendente dell'AREM a tempo indeterminato – cat. D – le funzioni di Responsabile Unico dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente atto e di quelli relativi all'acquisto in economia di beni e servizi e realizzazione lavori per conto dell'A.RE.M.;
5. di disporre la pubblicazione sul sito dell'AREM della D.G.R. 1390/2012 e del presente atto;
6. di disporre che Il presente atto sia trasmesso in copia conforme all'originale al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.
7. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.



IL DIRETTORE GENERALE
- Ing. Antonio Marra -

PUBBLICATO ALL'ALBO

DAL 18/7/2012 AL 2/8/2012


"Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell' art.125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 1 — Oggetto

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell' art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.06 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), nell'ambito dell'Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM).

Art. 2 — Definizioni

- 1) Nell'ambito del presente regolamento si intende per:
 - a) Azienda: l'Agenzia regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM);
 - b) Piattaforma EmPULIA: piattaforma telematica di acquisto (e-procurement) la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile dal sito internet www.empuliat.it;
 - c) EmPULIA: centrale di acquisto territoriale, di cui all'art. 54 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;
 - d) Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - e) Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - f) Convenzioni Quadro: gare d'appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 54, co 5, della L.R. n.4 del 25/02/2010,
 - g) Responsabile della Procedura di affidamento (R.U.P.): dirigente delle articolazioni organizzative delle Aziende o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante, cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06;
 - h) Direttore dell'esecuzione del contratto: soggetto, anche diverso dal R.U.P., che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici;
 - i) Albo dei Fornitori *on line*: elenco degli operatori economici tenuto dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento Regionale n. 22/2008;



- j) Tipologie merceologiche: varietà di lavori, beni e servizi classificati — nella struttura definita "Albero merceologico" nell'Albo del fornitori on line di EmPULIA - in Settori, Comparti, Categorie e Classi.

Art. 3 — Principi

- 1) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'AREM deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'acquisizione deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato decreto, fatti salvi i limiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4 — Modalità di acquisizione in economia

- 1) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve essere effettuata, attraverso il R.U.P., nei limiti delle previsioni e secondo le modalità di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e nei limiti indicati dal presente atto, mediante:
- a) "amministrazione diretta";
 - b) procedura di "cottimo fiduciario".
- 2) Sono eseguiti in "amministrazione diretta" gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o in comodato o appositamente noleggiati e con personale dipendente o assunto appositamente. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
- 3) Il "cottimo fiduciario" è una procedura negoziata in cui l'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione dei lavori avviene mediante affidamento a soggetti terzi.

Art. 5 — Limiti di importo e tipologie di lavori, beni e servizi

- 1) Le procedure in economia sono ammesse:
- a) per l'acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all'art. 125 comma 9 del codice dei contratti pubblici;
 - b) per l'esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all'art. 125 co. 5 del codice dei contratti pubblici e nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 6 del citato art. 125.
- 2) È fatto divieto di frazionare artificialmente le suddette acquisizioni, ivi comprese le prestazioni periodiche, nonché gli acquisti ricorrenti.
- 3) Il calcolo del valore della procedura di acquisto di cui al presente regolamento è effettuato includendo ogni possibile forma di opzione esercitabile, come da normativa vigente, al netto dell'IVA.



A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. To its right, there is a handwritten signature. Below the signature, the number '2' is written.

- 4) La gara è ritenuta unica, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, anche nel caso di suddivisione in più lotti.

Art. 6 — Modalità di acquisizione

- 1) La procedura in economia deve avvenire esclusivamente tramite apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA (www.empulia.it) invitando tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori on line della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo 00 basso o con il criterio dell'offerta economicamente pii vantaggiosa.
- 2) Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a cinque, il R. U. P. deve verificare se sussistono altri soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, al fine di integrare l'elenco dell'Albo dei fornitori on line ed espletare la procedura di gara telematica. L'indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di avviso pubblico, per almeno cinque giorni solari e consecutivi, sul portale www.empulia.it, sul sito istituzionale e sul Portale Regionale della Salute. Qualora, ad esito della indagine di mercato, non vi fossero altri soggetti idonei, il R.U.P. procederà invitando solo gli operatori economici già iscritti all'Albo. Nella ulteriore ipotesi che l'indagine di mercato dia esito negativo e che nell'Albo non vi siano operatori economici iscritti, ovvero che non sia presente la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I termini per la presentazione della offerta telematica non possono essere inferiori a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo motivate ragioni d'urgenza.
- 4) Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella Lettera di Invito e nell'ulteriore ed eventuale documentazione di gara prodotta dal R.U.P..
- 5) La lettera di Invito deve contenere:
 - a) per l'esecuzione dei lavori, le indicazioni di cui all'art. 173 co. 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
 - b) per l'acquisizione di beni e servizi, le indicazioni di cui all'art. 334 co. 1 del citato Regolamento.
- 6) In caso di complessità dell'oggetto dell'appalto, deve essere redatto anche apposito Capitolato Tecnico ovvero Capitolato d'Oneri da allegare alla Lettera di Invito.
- 7) Il concorrente che intende partecipare alla gara deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di quelli generali, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e dei requisiti inerenti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nella Lettera di Invito.
- 8) Il R.U.P. ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.
- 9) Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a quello massimo stabilito per le spese a mezzo cassa economale, fissato in € 2.500,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice del contratti pubblici e per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co. 8, 2° periodo, del citato Codice

si deve procedere mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmPULIA invitando almeno tre operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori on line; in tal caso il R.U.P. ha la facoltà di esonerare il concorrente dall'onere probatorio dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente comma 7. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre ovvero non sia presente la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, in conformità alle modalità previste dal precedente comma 2.

- 10) I termini di presentazione delle offerte per le acquisizioni di cui al precedente comma 9 non possono essere inferiori a tre giorni dalla data di invio della richiesta, salvo motivate ragioni di urgenza attestate dal R.U.P..
- 11) Nel caso in cui la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso, il Responsabile Unico del Procedimento presiederà il seggio di gara. Il R.U.P., nel caso di una sola offerta valida, può dare corso ugualmente all'affidamento quando ritiene che l'offerta medesima sia congrua.
- 12) Il ricorso all'esperimento di procedure in economia con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere motivato dal R.U.P., sulla base di particolari esigenze derivanti dall'oggetto dell'affidamento.
- 13) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 12, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara e i relativi pesi devono essere esplicitati nella Lettera di Invito in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 1 del Codice dei contratti; la valutazione e selezione della migliore offerta deve essere effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del R.U.P., in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei contratti e dalla vigente disciplina regionale.
- 14) Il R.U.P. si riserva, anche in presenza del numero minimo di operatori economici indicati nei precedenti commi, la facoltà di pubblicare un avviso pubblico sul portale www.empulia.it, sul sito istituzionale e sul Portale Regionale della Salute, al fine di favorire una maggiore partecipazione alla procedura di gara.

Art. 7 — Responsabile Unico del Procedimento

- 1) Negli affidamenti per via telematica, il R.U.P. e un dirigente dell'Azienda o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante.
- 2) L'avvio della procedura telematica per l'acquisizione in economia viene disposta dal R.U.P..
- 3) In caso di impossibilità ad utilizzare la procedura telematica, il R.U.P. procede in conformità a quanto stabilito all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 8 — Responsabile dell'esecuzione del contratto

- 1) In caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 300, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, 6 facoltà dell'Azienda nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto un soggetto di propria scelta, tra i Dirigenti e funzionari di categoria non inferiore alla cat. D appartenenti alle articolazioni

4

organizzative destinarie del bene, del servizio o del lavoro.

- 2) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente articolo 7 per gli aspetti previsti dal D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 9— Formalizzazione del rapporto

- 1) L'esito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento deve essere adottato con idoneo provvedimento amministrativo da pubblicarsi, entro 7 giorni dalla data del provvedimento, nel sito istituzionale dell'Azienda. Nel caso di procedura telematica, la pubblicazione assicurata dal portale EmPULIA per gli acquisti in economia di beni e servizi superiori alla soglia di cui all'art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici e per l'esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 125 co. 8, 2° periodo, del citato Codice.
- 2) Il contratto affidato a seguito di procedura di acquisizione in economia è stipulato attraverso scrittura privata, acquisita al repertorio dell'Ufficiale Rogante, il quale provvederà alla sua registrazione, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordine.
- 3) Gli atti di cui al precedente comma 1 devono riportare i medesimi contenuti sia della lettera d'invito che dell'offerta dell'aggiudicatario.
- 4) Tutte le spese del contratto (imposta di bollo e di registrazione, copie, etc.) cedono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 10 — Cauzioni

- 1) L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente atto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere con il contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:
 - a. motivata indicazione del R.U.P. nella Lettera d'invito;
 - b. per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co. 11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici.
- 2) La garanzia di cui al precedente comma 1 sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 - Verifica e collaudo delle prestazioni

- 1) Le operazioni di collaudo, ove previsto, per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente regolamento, dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.
- 2) Le verifiche di conformità in corso di esecuzione dovranno essere effettuate dalle strutture preposte con riferimento agli acquisti di beni e servizi con prestazioni continuative.

Art. 12 - Aumento e diminuzione delle prestazioni

- 1) Il R.U.P. può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, a ricorrere di una delle ipotesi tassativamente indicate al comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Art. 13 - Oneri fiscali


- 1) Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

Art. 14 - Convenzioni Quadro e Gara Aggregate

- 1) il R.U.P. può procedere all'acquisto in economia di beni e servizi, come disciplinato nel presente regolamento, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia attiva apposita Convenzione Quadro.
- 2) in presenza di una procedura di gara in corso, bandita da EmPULIA, finalizzata alla "convenzione quadro", il R.U.P. non può procedere all'acquisto in economia di beni e servizi oggetto la medesima merceologia, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui la gara bandita da EmPULIA non copra tutti i fabbisogni per quella specifica merceologia, il R.U.P. può procedere all'acquisto in economia di beni o servizi complementari;
 - b) nei casi di motivata urgenza, il R.U.P. può procedere, nel rispetto delle norme e dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ad un acquisto in economia mediante la stipula di un contratto che, in via alternativa:
 - abbia un oggetto, una quantità e/o una durata che tengano conto del tempo necessario per la stipula della convenzione da parte di EmPULIA;
 - contempli una clausola di recesso, senza oneri, in favore dell'Azienda, da esercitare al momento della stipula della convenzione da parte di EmPULIA, qualora le condizioni ottenute dalla Centrale di committenza medesima siano ritenute più vantaggiose.

Art. 15 — Disposizioni finali

- 1) Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, certificato dal gestore del sistema, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
- 2) Nel caso di impossibilità all'utilizzo della piattaforma EmPULIA per motivazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il R.U.P. è tenuto a trasmettere apposita segnalazione alla Regione Puglia utilizzando l'apposito form disponibile sulla piattaforma EmPULIA. In questo caso, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
- 3) Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, Si applicano le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le disposizioni previste dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,



recante "Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", rientranti in ambiti di legislazione statale esclusiva e quelle rientranti in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando la Regione Puglia non avrà adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal suddetto codice, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.

- 4) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi effettuati in difformità da quanto previsto dagli articoli precedenti, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- 5) Il Direttore Generale attiva i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità di cui al comma precedente, in caso di violazione da parte del R.U.P. delle disposizioni contenute nei regolamenti aziendali adottati in conformità allo schema-tipo di cui al presente regolamento.
- 6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui previsto.

Art. 16 - Norma transitoria

- 1) Il presente regolamento trova applicazione per le procedure che saranno avviate successivamente alla data del 01/09/2012.
- 2) Le disposizioni relative ai lavori in economia trovano applicazione per le procedure che saranno avviate dal 01/01/2013.

